



A cura di Simona Anzani

Guerra Russia-Ucraina: il Garante privacy a tutela dei bambini





Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

Non portiamo i bambini in guerra anche nella dimensione mediatica

Nel conflitto tra Russia e Ucraina i volti e i corpi dei minori sono utilizzati come strumento di propaganda da una parte e dall'altra per recapitare messaggi politici

Intervento di Guido Scorza, Componente dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali
(Italian.Tech, 3 marzo 2022)

Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

I volti e i corpi dei bambini utilizzati come:

- strumento di propaganda da una parte e dall'altra **per recapitare messaggi politici** – più o meno condivisibili poco conta – in maniera più efficace al cuore, alla testa, alla coscienza delle persone e influire sulla formazione dell'opinione pubblica globale in una direzione o in quella opposta;
- utilizzati da associazioni di ogni genere **per promuovere** – anche qui non importa quanto nobile sia lo scopo – **raccolte di fondi per le popolazioni colpite dalla guerra.**

Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

E gli stessi corpi, gli stessi volti degli stessi bambini ritratti in immagini di disperazione senza eguali **condivisi milioni di volte nell'universo dei social network da ciascuno di noi, da gente comune**, a supporto di pensieri, ancora una volta, poco conta, quanto condivisibili, dettati, dal cuore, dall'anima o da questo o quell'interesse di parte.



Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

Ma i volti dei bambini utilizzati anche in reportage di guerra che, magari, potrebbero raccontare la stessa storia, con la stessa efficacia, **anche mascherando – pixellando come si dice in gergo – quei volti.**

In tutti questi casi, però, **il minimo comun denominatore è che l'immagine di quei bambini non è utilizzata nel loro interesse ma in nome di interessi diversi,** non ha importanza quanto nobili, quanto condivisibili, quanto importanti.

Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

E, però, l'immagine del bambino, come qualsiasi dato personale che lo riguardi, in realtà, dovrebbe entrare e rimbalzare nel sistema mediatico solo quando **indispensabile** o, ancora meglio, **solo quando pubblicarla sia nell'interesse del bambino.**

Perché, altrimenti, sempre e per definizione, **il bambino non ha niente – ma proprio niente – da guadagnare dall'ingresso del suo volto e dei suoi dati personali nel sistema mediatico globale**, un sistema dal quale, probabilmente, non usciranno mai più.

Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

Quelle fotografie e quei dati, nella dimensione digitale, **perseguiteranno quei bambini per sempre.**

In molti casi **li esporranno a conseguenze discriminatorie di carattere sociale, culturale, religioso o politico di ogni genere**, conseguenze, forse, oggi, in molti casi persino imprevedibili.

E, certamente, quelle immagini **finiranno in pasto ad algoritmi di ogni genere** per le ragioni più diverse.

Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech

Ogni volta che pubblichiamo, condividiamo, usiamo l'immagine riconoscibile e i dati personali di un bambino quello che gli togliamo e i rischi ai quali lo esponiamo **sono enormemente superiori a ciò che gli diamo.**



Intervento di Guido Scorza - Italian.Tech



Basta foto con il volto riconoscibile dei bambini e niente loro dati personali in televisione, sui giornali e sui social network salvo a non esser certi che sia nel loro interesse.

Il Garante per la protezione dei dati personali



Chi è

Il Garante per la protezione dei dati personali è un'**autorità amministrativa indipendente istituita dalla cosiddetta legge sulla privacy** (legge 31 dicembre 1996, n. 675), poi disciplinata dal **Codice in materia di protezione dei dati personali** (d.lg. 30 giugno 2003 n. 196), come modificato dal **Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101**. Quest'ultimo ha confermato che il **Garante è l'autorità di controllo designata anche ai fini dell'attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati personali (UE) 2016/679 (art. 51)**.

Il Garante per la protezione dei dati personali



Cosa fa

I Compiti del Garante sono definiti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196), adeguato alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 tramite il Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, oltre che da vari altri atti normativi italiani e internazionali.

Il Garante per la protezione dei dati personali



Cosa fa

- Controllo sul rispetto delle normative europee e nazionali in temi di trattamento dei dati personali
- Esame dei reclami da parte di cittadini ed enti
- Segnalazione al parlamento e alle altre istituzioni dell'esigenza di innovazioni dal punto di vista normativo e amministrativo
- Formulazione di pareri su proposte di atti normativi e amministrativi
- Produzione di consulenze alle istituzioni riguardo alle normative vigenti in tema di privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali



Composizione

Il Garante per la protezione dei dati personali è un **organo collegiale**, composto da **quattro membri eletti dal Parlamento**, i quali rimangono in carica per un **mandato di sette anni non rinnovabile**.

L'attuale Collegio è stato eletto dal Parlamento (ai sensi dell'articolo 153, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003) **il 14 luglio 2020** e si è insediato il 29 luglio 2020.

Il Garante per la protezione dei dati personali



Attualmente ne sono membri:

- Pasquale Stanzone (Presidente)
- Ginevra Cerrina Feroni (Vice Presidente)
- Agostino Ghiglia (Membro)
- Guido Scorza (Membro)

Minori e protezione dati personali



- Nel GDPR troviamo una specifica attenzione per i **dati personali dei minori** (tra cui rientrano anche le loro fotografie), **la cui ragione viene esplicitata dal **considerando 38** nel quale si legge che** *“I minori meritano una specifica protezione relativamente ai loro dati personali, in quanto possono essere meno consapevoli dei rischi, delle conseguenze e delle misure di salvaguardia interessate nonché dei loro diritti in relazione al trattamento dei dati personali”*.
- Viene quindi stabilita una **“età del consenso digitale”**, vale a dire un limite di età sotto il quale è necessario **il consenso del soggetto esercente la potestà genitoriale per il trattamento dei dati connesso ai servizi della società dell’informazione**, quando tale trattamento si basi sul consenso del soggetto interessato (**articolo 8 del GDPR**).

Minori e pubblicazione di fotografie online



- Per la pubblicazione dell'immagine di un soggetto nella maggior parte dei casi è necessario che l'esercente la potestà genitoriale presti il proprio consenso.
- Rientra a pieno titolo in questa casistica il caso della **condivisione di foto sui social network**, quindi per la pubblicazione di immagini di minori di 14 anni in Italia sarà necessario il consenso dell'esercente la potestà genitoriale.

Minori e pubblicazione di fotografie online



- La pubblicazione delle immagini **senza consenso è lecita in particolari occasioni** (es:quando la riproduzione è collegata a fatti di interesse pubblico).
- Il Garante Privacy ha prodotto un comunicato del 25 agosto 2020 in cui ha sottolineato come **la tutela della privacy dei minori prevalga sempre sul diritto di critica o di cronaca**; tuttavia, in alcuni casi i giornalisti possono diffondere immagini di minori per motivi di rilevante interesse pubblico.
- Nel rispetto della persona del minore, non possono essere pubblicati elementi che anche indirettamente potrebbero portare alla sua identificazione (e tra questi rientrano a pieno titolo le fotografie);

Minori e pubblicazione di fotografie online



- La tutela del minore si estende anche a fatti che non siano propriamente reati, considerando che **su tutto prevale l'interesse del minore a un corretto sviluppo della propria personalità**, che potrebbe essere disturbato dalla spettacolarizzazione di vicende della sua vita.
- **È necessaria una particolare attenzione per evitare strumentalizzazioni della notizia da parte degli adulti.**
- Quando manchi una disciplina giuridica univoca, sarà **responsabilità dei mezzi di informazione valutare se la notizia sia effettivamente nell'interesse del minore.**
- Nel caso in cui nell'interesse del minore **sia necessaria la pubblicazione di sue immagini o dati personali**, servirà il consenso dei genitori e l'assenso del giudice competente.

Minori e pubblicazione di fotografie online



Il Garante nel comunicato del **25 agosto 2020** ha citato l'articolo **7 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica** pubblicate ai sensi del decreto legislativo 101/2018, che richiama espressamente questi principi e limiti della “Carta di Treviso”.

Per approfondimenti ai link:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9450010>

<https://www.minori.gov.it/it/notizia/nuova-carta-di-treviso-le-raccomandazioni-della-garante-infanzia>

Conclusioni

“Se vogliamo insegnare la vera pace in questo mondo, e se vogliamo portare avanti una vera guerra contro la guerra, dovremo iniziare con i bambini”

(Mahatma Gandhi)



Approfondimenti

<https://community.omniavis.it/t/guerra-russia-ucraina-il-garante-privacy-a-tutela-dei-bambini/9774>



“Grazie per l’attenzione

Mi trovi anche su ...”

<https://community.omniavis.it/>

<https://www.youtube.com/user/omniavis>

Simona Anzani

